

Messaggio municipale n. 231/14 che accompagna il nuovo regolamento comunale sui contributi alla produzione ed all'efficienza energetica

Egregi signori,

Presidente e consiglieri,

il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione un nuovo regolamento con il quale si propone di introdurre degli incentivi comunali a favore di quei privati che, per sensibilità propria e con impegno finanziario, realizzano degli investimenti a favore dell'ambiente.

1. Premessa ed obiettivo

Con la recente modifica della legge cantonale sull'energia è stata decisa la creazione del Fondo Energie rinnovabili (FER) che permetterà all'ente pubblico di sostenere finanziariamente gli investimenti destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure destinati all'efficienza ed al risparmio energetico.

Ai comuni viene versato un contributo annuo ricorrente (art. 30 FER) per il risanamento del proprio parco immobiliare, la realizzazioni di reti di teleriscaldamento, incentivi a favore di privati, aziende o altri enti pubblici.

Stando alle prime comunicazioni trasmesseci, il nostro Comune beneficerà di un importo annuo di ca 230'000.- (cifra indicativa e variabile in quanto legata al consumo generale di energia elettrica) da destinare a questi scopi. Il suo mancato utilizzo comporta la restituzione dello stesso.

Il versamento avverrà a partire da quest'anno (2014) e quindi al Municipio è parsa buona cosa ipotizzare un piano di risanamento energetico (integrato nel Piano finanziario) degli edifici comunali ma anche di un regolamento che disciplini i sussidi da versare a privati che investono a favore dell'ambiente.

2. Il regolamento

Il regolamento è volutamente semplice per essere di facile comprensione per il cittadino e di facile attuazione per il Municipio. Prima di presentarlo alla vostra attenzione è stato sottoposto all'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili che ha dato alcuni suggerimenti in seguito integrati nel testo.

Per i singoli articoli osserviamo quanto segue.

Art. 1 Scopo

Per lo scopo si rimanda alla premessa di questo MM.

Art. 2 Campo di applicazione

Gli interventi che possono beneficiare dell'aiuto comunale sono elencati in questo articolo. Tuttavia, visto come l'evoluzione della tecnica può rendere limitativo questo elenco, si vuole lasciare la possibilità al Municipio di sostenere anche altri interventi non compresi nell'elenco se questi sono ritenuti simili per quel che riguarda la produzione, il risparmio o l'efficienza energetica.

Nel campo del risanamento energetico i valori minimi di isolamento sono severi e rispecchiano quelli indicati dai programmi federali in materia. Non si ritiene comunque oppor-

tuno imporre l'isolamento di tutto l'edificio visto come nel nostro comprensorio vi sono molte abitazioni rustiche, altre con decorazioni esterne (marcapiani, decorazioni, ecc), altre a schiera, ecc. che per forza di cose rendono limitati gli interventi di risanamento esterno.

In questi casi resta comunque aperta la possibilità dell'isolazione interna anche se la perdita di spazio è importante e per questo poco diffusa.

Art. 3 Condizioni

Art. 4 Beneficiari

I contributi vengono versati ai proprietari di stabili situati nel nostro comprensorio. Sono compresi i proprietari delle residenze secondarie (cfr art 2) abitabili tutto l'anno e poste quindi sul fondovalle e nelle zone di collina fino all'altitudine massima da 1000 msm. Sopra questo limite la residenza è parziale ed in genere le abitazioni non sono dotabili di sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile, o di impianti di produzione di energia rinnovabile ad elevata produzione.

Art. 5 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo ci sembra adeguato a perseguire lo scopo voluto con questo regolamento. I contributi possono essere cumulati tra di loro (ad es. uno per l'isolazione dello stabile ed uno per la sostituzione del vecchio riscaldamento ad olio combustibile) ma anche con contributi cantonali/federali o di altra natura (fondazioni private, ecc.)

Visto come nella nostra realtà vi sono molti artigiani o comunque molte persone manualmente abili, si ritiene corretto riconoscere parte del lavoro effettuato personalmente.

In tal caso va da sé che i controlli sulle modalità esecutive dovranno essere intensificati, anche per evitare il fenomeno del lavoro nero.

Per lo stesso intervento sarà possibile ottenere un ulteriore contributo solo dopo 25 anni, periodo che rispecchia la durata media dei pannelli fotovoltaici o delle centrali termiche.

Art. 6 Procedura

Visto come il contributo vuole essere un incentivo, la domanda dev'essere inoltrata in via preliminare.

A garanzia del rispetto dell'art 3, ed in considerazione che si tratta di temi specialistici, il Municipio potrà avvalersi della consulenza di chi, con autorevolezza, può attestare che i lavori eseguiti permettono di raggiungere lo scopo indicato all'art. 1.

In genere gli interventi sono soggetti a domanda o notifica di costruzione: contestualmente alla procedura edilizia potrà essere avviata la domanda intesa ad ottenere il contributo comunale in modo che entrambe le procedure siano parallele.

Art. 7 Decisione del Municipio

Il Municipio decide sulla domanda entro un termine adeguato: visto quanto indicato nel punto precedente, il termine di 2 mesi sia adeguato anche qualora si dovranno coinvolgere nell'esame e valutazione dei soggetti esterni.

Art. 8 Versamento

Il versamento dell'aiuto avviene solo dopo la verifica finale con la quale si accerterà che l'intervento è stato eseguito nel rispetto della procedura e secondo le regole dell'arte e della tecnica.

3. Conseguenze finanziarie

L'applicazione di questo regolamento è finanziariamente neutra visto che si fa capo al FER. Vista l'attività edilizia degli ultimi anni crediamo che le domanda di poter beneficiare di questi contributi sia limitata (2-3 all'anno ?).

Per una miglior comprensione della portata del sussidio comunale elenchiamo alcuni esempi pratici con i contributi massimi del 20%.

1. Posa di pannelli fotovoltaici – potenza 3 kW/p

Posa centrale PV : fr. 30'000.-
Contributo comunale : fr. 6'000.-

2. Mantello isolante (cappotto e tinteggi) di una casa unifamiliare

Posa ponteggi : fr. 10'000.- (ca 20.-/m²)
Formazione cappotto : fr. 50'000.- (ca 160.-/m²)
Investimento totale : fr. 60'000.-
Contributo comunale : fr. 12'000.-

3. Sostituzione finestre e isolazione soffitto casa plurifamiliare

Sostituzione finestre : fr. 30'000.- (ca 600.-/m²)
Isolazione soffitto : fr. 15'000.- (ca 120.-/m²)
Investimento totale : fr. 45'000.-
Contributo comunale : fr. 9'000.-

4. Sostituzione vecchio riscaldamento ad olio

a) Pompa di calore aria-acqua : fr. 35'000.-
Smaltimento vecchio impianto : fr. 3'000.-
Contributo comunale : fr. 7'600.-

b) Allacciam. teleriscaldamento : fr. 17'000.-
Smaltimento vecchio impianto : fr. 3'000.-
Contributo comunale : fr. 4'000.-

5. Sostituzione caldaia, posa mantello isolante

Cumulo dei casi 2 + 4

* * * * *

Sulla base di queste considerazioni il Municipio ritiene che questo regolamento sia uno strumento utile per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un uso parsimonioso dell'energia e sull'importanza di ridurre le immissioni nocive nell'atmosfera.

Nell'allestire questo regolamento non abbiamo potuto far capo all'esperienza di altri comuni: siamo comunque convinti che lo strumento sia utile e qualora si rivelasse necessario, lo stesso potrà essere adattato dopo alcuni anni di applicazione.

* * * * *

Vi invitiamo quindi a voler

d e l i b e r a r e :

- preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo regolamento sui contributi alla produzione ed all'efficienza energetica

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Ivo Gianora

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 27 ottobre 2014

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE ED
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA
(del 15 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAROSSA

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
visto il messaggio municipale n. 232/14 del 27 ottobre 2014,

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

Il contributo comunale vuole sostenere i proprietari di immobili che, con investimenti propri, contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile o alla diminuzione generale del consumo di energia.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è versato per i seguenti investimenti sulle fonti energetiche:

a) produzione di energia elettrica per attività domestiche e/o produttive, con o senza vendita in rete mediante

- pannelli fotovoltaici
- centraline idroelettriche
- altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente ed ad alto rendimento

b) risparmio energetico

- risanamento energetico dell'edificio nel rispetto dei valori di isolamento termico minimi previsti dal programma edifici, e meglio:

- a) la sostituzione di tutte le finestre ($U= 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$: edificio protetto: $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- b) isolazione del tetto, del soffitto, del pavimento e/o di almeno una facciata ($U=0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$; edificio protetto: $0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$)

c) efficienza energetica

- produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di pannelli solari e/o a legna
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di
 - a) energia solare
 - b) un impianto a legna confacente allo stato della tecnica e dotato di carica automatica
- pompe di calore o sonda geotermica
- allacciamento ad una rete di teleriscaldamento (scambiatore di calore)
- climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling)

Non rientrano quegli investimenti effettuati sulle abitazioni secondarie poste sui monti sopra i 1000 msm, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria.

Il Municipio può decidere il versamento di un contributo anche per interventi non espressamente compresi nell'elenco ma che possono essere oggettivamente ritenuti assimilabili agli stessi per gli scopi di protezione ambientale e sostegno alla produzione delle energie alternative.

In caso di dubbio fanno stato le direttive del programma edifici www.programmaedifici.ch

Art. 3 Condizioni

Il contributo comunale viene versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia e se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte.

Art. 4 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutti i proprietari di stabili (residenziali, commerciali, artigianali, ecc.) situati nel Comune di Acquarossa.

Art. 5 Ammontare del contributo

Il contributo comunale versato per ogni oggetto/mappale ammonta al 20% della spesa accertata, per un massimo di franchi 20'000.-.

Le prestazioni proprie effettuate dal richiedente sono riconosciute in ragione del 50% rispetto alle tariffe per l'esecuzione effettuata da terzi.

Per lo stesso oggetto/mappale possono essere versati più contributi cumulati qualora si tratti di investimenti di tipo diverso giusta l'art. 2.

Per lo stesso investimento può essere versato un contributo ogni 25 anni.

Art. 6 Procedura

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito www.acquarossa.ch) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.), e decide sul merito.

Per il suo esame può avvalersi del supporto dei servizi amministrativi (UTC), di tecnici specialisti del ramo, dei servizi cantonali, della SUPSI o di ogni persona autorevole in materia energetica.

Art. 7 Decisione del Municipio

La decisione del Municipio, debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 8 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

Nel caso le liquidazioni fossero inferiori a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2015, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione enti locali il